

**REGOLAMENTO CONTRIBUTI, PATROCINI, SALE E SPAZI
ESPOSITIVI, RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE,
BENEMERENZE CIVICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26/03/2026

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Indirizzi generali

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SU CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 - Requisiti soggettivi per la concessione dei contributi e vantaggi economici

Art. 4 - Ambito di assegnazione

Art. 5 - Determinazione dell'ammontare dei contributi e dei vantaggi economici

Art. 6 - Avviso per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici

Art. 7 - Domanda di contributo o di vantaggio economico

Art. 8 - Concessione dei contributi e dei vantaggi economici

Art. 9 - Liquidazione del contributo o del vantaggio economico

Art. 10 - Decadenza dal contributo o dal vantaggio economico

Art. 11 - Pubblicizzazione dell'attività o iniziativa ammessa a contributo

Art. 12 - Adempimenti in materia di trasparenza

CAPO III - PATROCINI

Art. 13 - Concessione del patrocinio

CAPO IV - CONCESSIONE DELLE SALE E DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

Art. 14 - Individuazione ed uso delle Sale di rappresentanza

Art. 15 - Individuazione ed uso di altre sale pubbliche

Art. 16 - Spazi espositivi

CAPO V - RAPPRESENTANZA, STEMMA E GONFALONE

Art. 17 - Rappresentanza

Art. 18 - Stemma e logo

Art. 20 - Gonfalone

Art. 21 - Uso del Gonfalone

Art. 22 - Esposizione delle bandiere

CAPO VI - BENEMERENZE CIVICHE

Art. 23 - Concessione di benemerenze civiche

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Limiti oggettivi

Art. 25 - Norma di rinvio e abrogazioni

Art. 26 - Entrata in vigore

Art. 27 - Pubblicità

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di altri interventi di sostegno. Disciplina inoltre la concessione del patrocinio, l'utilizzo delle sale e degli spazi espositivi comunali. Regola, altresì, la rappresentanza, l'uso dello stemma, nonché del gonfalone del Comune di Medicina in occasione di cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, l'esposizione delle bandiere. Disciplina infine la concessione delle benemerenze civiche.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) contributo: l'intervento, di carattere occasionale o continuativo, con cui l'amministrazione concorre solo in parte alla copertura degli oneri economici legati ad iniziative o attività di interesse pubblico ed a sostegno e tutela di soggetti che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate;
 - b) vantaggio economico: intervento volto alla fruizione occasionale e temporanea di prestazioni e servizi a titolo gratuito, ovvero a tariffe agevolate, nonché di strutture ed attrezzature a titolo gratuito;
 - c) patrocinio: il riconoscimento ufficiale di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione territoriale e turistica, culturale, artistica, sportiva, scientifica o sociale, pubblicizzato con l'apposizione dello stemma del Comune di Medicina e dell'indicazione relativa al patrocinio del Comune sugli strumenti, anche telematici, divulgativi e promozionali;
 - d) benemeranza civica: l'onorificenza attribuita a coloro che con il loro operato nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, con particolare collaborazione all'attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, favorendone la crescita o diffondendone il buon nome e il prestigio.

Art. 2 - Indirizzi generali

1. L'amministrazione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, solidarietà, cooperazione e degli altri principi fissati dallo Statuto, favorisce e sostiene le attività e le iniziative dirette a perseguire il pieno sviluppo della persona umana nonché la valorizzazione e la promozione del territorio e delle risorse naturali. Il sostegno del Comune di Medicina alle suddette attività ed iniziative costituisce modalità di attuazione del programma di mandato.
2. I contributi sono concessi per attività, iniziative e manifestazioni di significativo interesse per il territorio comunale o a sostegno e tutela di soggetti che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate. I vantaggi economici consistono in agevolazioni sulle tariffe o corrispettivi richiesti per l'accesso a servizi e prestazioni erogati dal Comune.
3. La concessione di interventi di sostegno non conferisce diritto ad altri futuri interventi, né aspettative di continuità per gli anni successivi.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative o attività per le quali ha concesso interventi di sostegno.

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SU CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 - Requisiti soggettivi per la concessione dei contributi e vantaggi economici

1. Possono beneficiare di contributi e vantaggi economici i soggetti pubblici, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le istituzioni senza scopo di lucro, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) statuto o altro atto analogo non in contrasto con la Costituzione, la legge, l'ordine pubblico e lo Statuto comunale, con particolare riferimento ai divieti di propaganda di ideologie fondate sulla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- b) assenza di scopo di lucro;
 - c) iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in caso di ETS.
2. Non possono godere di contributi le organizzazioni politiche e sindacali. E' fatto salvo quanto previsto al successivo art.15 in materia di concessione di sale pubbliche.
 3. Possono beneficiare di contributi e di vantaggi economici anche le persone fisiche che dimostrino l'impossibilità, totale o parziale, di usufruire di prestazioni o servizi a pagamento, mediante produzione di apposita documentazione che comprovi la predetta condizione, indicato nel bando o avviso di riferimento.

Art. 4 - Ambito di assegnazione

1. Nell'ambito degli indirizzi previsti dall'art. 2, il Comune di Medicina può assegnare contributi e vantaggi economici per il perseguimento delle seguenti finalità di carattere generale:
 - a) valorizzazione di eventi e attività legati alla storia e alla memoria del territorio;
 - b) valorizzazione di eventi e attività di alto significato civile e morale, nonché di eventi e di attività di rilevanza sociale, sportiva, culturale, ricreative e turistiche;
 - c) promozione del territorio e promozione del Comune di Medicina al di fuori del territorio comunale, a livello di Città Metropolitana, nazionale ed internazionale;
 - d) promozione delle pari opportunità;
 - e) tutela delle persone che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

Art. 5 - Determinazione dell'ammontare dei contributi e dei vantaggi economici

1. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione. La Giunta comunale, con l'approvazione del piano esecutivo di gestione e relative variazioni, prevede annualmente le somme destinate all'erogazione dei contributi e dei vantaggi economici.
2. L'ammontare del singolo contributo è stabilito in base:
 - a) alla rilevanza delle iniziative in rapporto agli interessi della collettività;
 - b) all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
 - c) alla capacità economica del richiedente in relazione alle singole iniziative ovvero all'eventuale situazione di disagio;
 - d) alla disponibilità finanziaria destinata ai contributi in apposito capitolo di bilancio;
 - e) al carattere di associazione di volontariato e di promozione sociale.
3. L'ammontare del contributo o del vantaggio economico è stabilito di norma sulla base di ogni singolo avviso pubblicato dal Comune.

Art. 6 - Avviso per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici

1. Fatti salvi i casi di necessità e urgenza e quelli in cui la singola iniziativa non lo richieda, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 1, il Dirigente competente alla gestione delle risorse destinate ai contributi e ai vantaggi economici, di norma approva e pubblica un avviso nel quale richiama gli obiettivi da perseguire di cui agli artt. 2 e 4, i requisiti di cui all'art. 3, il budget complessivo a disposizione nonché le modalità per la determinazione dell'ammontare del singolo contributo o del vantaggio economico secondo quanto disposto dall'articolo 5. All'avviso è data massima pubblicità attraverso i canali istituzionali in possesso del Comune ritenuti più idonei (Albo pretorio, apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito per la pubblicazione ufficiale, home page del sito istituzionale, eventuale newsletter a meri fini divulgativi).
2. Non si procede ai sensi del comma 1 anche per i contributi da assegnare a soggetti determinati dalla Legge.

Art. 7 - Domanda di contributo o di vantaggio economico

1. I soggetti interessati all'avviso presentano domanda redatta su apposito modulo

reperibile dal sito istituzionale o apposito form on-line. I requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento e di cui alla normativa di riferimento sono dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, fondazione, comitato o istituzione senza scopo di lucro, di cui all'art. 3 del presente Regolamento oppure dalla persona fisica (o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o le funzioni di tutela) interessata a beneficiare di contributi o vantaggi economici. La domanda è indirizzata al responsabile del procedimento nei modi e nei termini indicati nell'avviso;
3. La domanda deve contenere quanto richiesto ed evidenziato dall'avviso pena l'inammissibilità.

Art. 8 - Concessione dei contributi e dei vantaggi economici

1. Il responsabile del procedimento verifica l'ammissibilità delle domande di contributo in base a quanto previsto dagli articoli del Capo II del presente Regolamento. Qualora la domanda sia incompleta sotto il profilo sostanziale o manchi dei requisiti previsti, adotta un provvedimento semplificato di inammissibilità. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta sotto il profilo formale, invita il richiedente a regolarizzarla. In caso di mancata regolarizzazione, dichiara l'improcedibilità con provvedimento semplificato.
2. A seguito dell'istruttoria, l'organo decisore individua con proprio atto i soggetti beneficiari in base agli artt. 2 e 4 e determina l'ammontare dei relativi contributi ai sensi dell'avviso di cui ai precedenti artt. 5 e 6, nei limiti e non oltre l'importo richiesto ed indicato nella domanda.
3. Il Dirigente competente, o suo delegato, adotta l'impegno di spesa su apposito capitolo del bilancio e procede successivamente con la liquidazione.

Art. 9 - Liquidazione del contributo o del vantaggio economico

1. L'erogazione del contributo avviene, di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dal Comune, su presentazione di apposita relazione contenente:
 - a) dettagliata descrizione dell'attività o iniziativa posta in essere, con riferimento a quanto indicato con la presentazione della domanda e con l'indicazione delle eventuali cause oggettive ed imprevedibili, per cui l'iniziativa o l'attività originariamente programmata non è stata realizzata in tutto o in parte;
 - b) bilancio consuntivo economico dell'iniziativa ovvero bilancio di previsione dell'anno di riferimento in caso di contributo al funzionamento di un'attività;È ammessa l'erogazione in acconto se prevista nell'apposito avviso in relazione agli obiettivi da perseguire, ovvero nei casi motivati dal Dirigente competente.
2. Qualora il Dirigente competente, o suo delegato, ravvisi una discordanza tra l'iniziativa o l'attività programmata e quella effettivamente realizzata, senza che vi siano cause oggettive ed imprevedibili che giustifichino tale discordanza, la misura del contributo è proporzionalmente ridotta. In questo caso il medesimo Dirigente o suo delegato determina nuovamente l'ammontare del contributo.
3. Per quanto riguarda la liquidazione dei vantaggi economici, il Dirigente competente alla liquidazione verifica a campione, ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 445/2000, la veridicità e completezza della documentazione fornita dall'istante quale prova della situazione di svantaggio e difficoltà economica.

Art. 10 - Decadenza dal contributo o dal vantaggio economico

1. Il beneficiario decade dalla concessione del contributo conseguito quando:
 - a) l'iniziativa o la manifestazione non è stata realizzata;
 - b) sono intervenute sostanziali modifiche dell'iniziativa illustrata nella domanda presentata ai sensi dell'art. 7, in assenza di cause oggettive ed imprevedibili;
 - c) le dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente risultano non veritiere a seguito dei controlli;
 - d) si verificano altre ipotesi di decadenza eventualmente previste nell'avviso di cui all'art. 6.

2. Nelle ipotesi descritte alle lett. a) e b) del comma precedente, il Dirigente competente, o suo delegato, può in alternativa, sospendere l'erogazione del beneficio e invitare l'interessato a conformarsi a quanto dichiarato, a pena di decadenza.
3. Nel caso di decadenza dalla concessione del contributo, le somme già percepite sono restituite nei termini stabiliti dall'atto di decadenza.
4. Il vantaggio economico decade nei casi di modifica delle condizioni indicate nella domanda e nei casi disposti dalle lett. c) e d) del presente articolo. Le somme percepite devono essere restituite all'Ente nei termini stabiliti dall'atto di decadenza.

Art. 11 - Pubblicizzazione dell'attività o iniziativa ammessa a contributo

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a pubblicizzare, in ogni forma e modo, che l'iniziativa o l'attività è realizzata con il sostegno del Comune.

Art. 12 - Adempimenti in materia di trasparenza

1. In linea con quanto disposto dalla legge in materia di trasparenza, il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" le somme erogate a titolo di contributo e vantaggio economico. Sono adottate misure adeguate per tutelare il rispetto della riservatezza dei beneficiari.

CAPO III - PATROCINI

Art. 13 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso ai soggetti pubblici e privati per iniziative che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Regolamento. La domanda di patrocinio contiene:
 - a) l'identificazione del soggetto richiedente;
 - b) l'illustrazione dell'iniziativa (programma e contenuti ed eventuali relatori, denominazione dell'evento ove prevista, finalità, tempi, luogo, modalità di svolgimento e altri soggetti coinvolti, soggetto/i finanziatore/i);
 - c) l'indicazione nominativa della persona referente dell'iniziativa e suoi recapiti.
2. Il patrocinio non viene concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici.
3. Quando l'iniziativa è a scopo di lucro, il patrocinio può essere concesso esclusivamente in uno dei seguenti casi:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme;
 - a sostegno di iniziative per le quali risulti il prevalente interesse pubblico della proposta presentata e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine del Comune di Medicina e da consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività;
 - a sostegno di iniziative che hanno particolare rilevanza turistica, culturale, sportiva, sia ai fini dell'accoglienza che della promozione, contribuendo contestualmente alla valorizzazione e alla conoscenza delle tradizioni e delle eccellenze del territorio.
4. La domanda è indirizzata al Sindaco e presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, utilizzando l'apposita modulistica reperibile dal sito istituzionale o tramite apposito *form on-line*.
5. Il responsabile dell'ufficio competente:
 - a) verifica, a pena di inammissibilità, la completezza della domanda in base a quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta sotto il profilo formale, invita il richiedente a regolarizzarla. Qualora la domanda sia incompleta sotto il profilo sostanziale o manchi dei requisiti previsti, provvede con una dichiarazione motivata di inammissibilità e la comunica all'interessato;
 - b) trasmette la proposta di atto finale al Sindaco
6. Il Sindaco decide sulla domanda nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di

presentazione della stessa, attestata dal sistema protocollo, previa informativa alla Giunta comunale.

7. Il patrocinio non comporta responsabilità organizzative e oneri di spesa per il Comune. La concessione di patrocinio deve risultare sui manifesti, *dépliant* ed altri mezzi, anche telematici, che pubblicizzano l'iniziativa.
8. Su richiesta del responsabile dell'ufficio competente, a seguito di verifiche puntuali e a campione, i soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono tenuti a dimostrare di far buon uso del logo dell'Ente. In caso di mancata risposta entro 10 (dieci) giorni o qualora si ravvisi improprietà nell'uso ed in particolare quando sia manifesto il danno all'immagine dell'ente, la concessione è revocata motivatamente dal Sindaco ed in seguito non più concessa. La revoca è comunicata all'interessato con atto motivato.
9. La mancata realizzazione dell'iniziativa oggetto del patrocinio, nei modi dichiarati nella domanda di concessione, comporta la necessità di presentare una nuova domanda di patrocinio.
10. La concessione del patrocinio è sottoposta alle limitazioni di cui all'art.9, *comma 1*, della legge 22 febbraio 2000 n. 28 in materia di par condicio nel periodo elettorale.

CAPO IV - CONCESSIONE DELLE SALE E DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

Art. 14 - Individuazione ed uso delle Sale di rappresentanza

1. Le sale di rappresentanza del Comune di Medicina sono utilizzate dagli Organi di governo e dagli uffici comunali per lo svolgimento di attività istituzionali che possono prevedere anche la presenza di soggetti esterni. Le sale disponibili, sono:
 - sala Consiglio;
 - sala Giunta;

Art. 15 – Individuazione ed uso di altre sale pubbliche

1. Le sale pubbliche individuate dalla Giunta comunale possono essere richieste dai soggetti che hanno i requisiti per la concessione dei contributi e vantaggi economici di cui all'art.3, comma 1 del presente Regolamento, con istanza da presentarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, utilizzando l'apposita modulistica reperibile dal sito istituzionale o tramite apposito *form on-line*.
2. Mediante istanza diretta al Sindaco o suo delegato, le sale possono essere concesse per iniziative e attività, che si connotano per la loro coerenza con i valori espressi dallo Statuto del Comune ed in linea con le funzioni fondamentali e le competenze dell'Ente nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 3, comma 1 del presente Regolamento.
3. Le sale non possono essere utilizzate per attività di culto o per attività commerciali o di vendita.
4. La messa a disposizione delle sale pubbliche per iniziative dei gruppi consiliari durante il mandato amministrativo è disciplinato dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. Durante la campagna elettorale l'uso di sale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa di riferimento.
5. La capienza massima delle sale, gli orari e le ulteriori prescrizioni per il loro utilizzo sono individuati da un disciplinare tecnico conforme alle misure necessarie per garantire lo svolgimento degli incontri in sicurezza, approvato dal Dirigente competente.
6. L'utilizzo delle sale è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa stabilita dalla Giunta comunale, ad eccezione delle iniziative patrocinate dal Comune o co-progettate con l'Amministrazione comunale, per le quali è previsto l'utilizzo gratuito. Sono fatte salve le specifiche esenzioni di pagamento contenute in accordi e/o convenzioni.
7. In caso di utilizzo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, il

dirigente competente provvede revocando la concessione di utilizzo della sala.

8. Le richieste di utilizzo delle sale pubbliche dovranno essere inoltrate dai rappresentanti legali o dai promotori delle iniziative contestualmente alla eventuale richiesta di patrocinio e/o contributo economico.

Art. 16 – Spazi espositivi

1. Gli spazi espositivi individuati dalla Giunta comunale sono destinati esclusivamente alla diffusione di comunicazioni a carattere istituzionale e/o relative a iniziative patrocinate o co-organizzate dall'Amministrazione comunale.

CAPO V - RAPPRESENTANZA, STEMMA E GONFALONE

Art. 17 - Rappresentanza

1. La rappresentanza in occasione di eventi o manifestazioni, spetta al Sindaco, che può delegare, per i singoli eventi, il Vice Sindaco, gli altri Assessori, un Consigliere dell'Ente.

Art. 18 - Stemma e logo

1. Lo stemma del Comune di Medicina è così descritto: Di rosso, alla croce d'oro, accantonata nel 2° dalla scritta LIBERTAS a lettere pure d'oro, e nel 3° dalla scritta MEDICINA a lettere dello stesso, entrambi in BANDA. Col capo d'azzurro, a tre gigli d'oro, posto tra quattro pendenti del Lambello di rosso, cucito.
2. Lo stemma è riprodotto e sintetizzato graficamente nel logo del Comune di Medicina adottato per contraddistinguere l'immagine dell'Ente nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Il logo è composto dallo Stemma e dalla dicitura "Comune di Medicina". La dicitura è composta su due righe, in lettere alte e basse nel carattere tipografico Inter Tight.
3. È prevista una variante con allineamento centrato e stemma a colori per il solo affiancamento con gli stemmi di altri Enti istituzionali.
4. La versione monocromatica del marchio non è una conversione della versione a colori, ma un disegno modificato e semplificato allo scopo.
5. Per l'utilizzo su fondi colorati deve essere sempre usata la versione monocromatica del marchio, in bianco o nero a seconda del contesto.

Art. 19 - Uso del logo

1. Il logo è utilizzato dagli Uffici dell'Ente per le attività istituzionali ed è riprodotto per intero, compreso il logotipo "Comune di Medicina", obbligatoriamente nei seguenti casi:
 - a) sulla carta intestata utilizzata per corrispondenza anche telematica;
 - b) nei manifesti pubblici ed ordinanze dell'Ente, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o altri regolamenti;
 - c) sugli automezzi per qualunque servizio utilizzati, salvo che non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'uso del logo da parte dei gruppi consiliari è utilizzato secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente.
3. L'uso del logo da parte di altri soggetti pubblici o privati può essere autorizzato dal Sindaco quando ne ravvisi l'opportunità e la convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini, in forma singola o associata, nonché quando sia concesso il patrocinio del Comune di Medicina
4. Gli Uffici dell'Ente ed i soggetti terzi autorizzati utilizzano il logo senza modificarne i tratti, i colori e gli elementi caratteristici.
5. Su richiesta del Sindaco o suo delegato, a seguito di verifiche puntuali ed a campione, i soggetti terzi autorizzati sono tenuti a dimostrare di far buon uso del logo. In caso di mancata risposta o qualora si ravvisi improprietà nell'uso, l'autorizzazione può essere

revocata dal Sindaco e non essere successivamente più concessa.

Art. 20 – Gonfalone

1. Il gonfalone, quale emblema del Comune di Medicina, riproduce la descrizione araldica dello Stemma comunale: "Di rosso, alla croce d'oro, accantonata nel 2° dalla scritta LIBERTAS a lettere pure d'oro, e nel 3° dalla scritta MEDICINA a lettere dello stesso, entrambi in BANDA. Col capo d'azzurro, a tre gigli d'oro, posto tra quattro pendenti del Labello di rosso, cucito".
2. Il gonfalone del Comune di Medicina è decorato con la medaglia d'argento al merito civile, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 2008.
3. Il gonfalone viene ordinariamente custodito nella Sala del Consiglio comunale.

Art. 21 – Uso del Gonfalone

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose e nelle iniziative nelle quali si commemorano eventi che interessano la comunità medicinese. Il gonfalone accompagna il Sindaco o il Vice Sindaco o l'Assessore delegato che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore.
2. Soggetti terzi possono richiedere per iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per la comunità locale la presenza del Gonfalone. A tal fine presentano domanda al Sindaco, che deve contenere i seguenti requisiti:
 - a) le generalità del richiedente e del referente dell'iniziativa e i loro recapiti;
 - b) la descrizione dell'iniziativa o della manifestazione che non deve porsi in contrasto con la Costituzione, la legge, l'ordine pubblico e lo Statuto comunale, con particolare riferimento ai divieti di propaganda di ideologie fondate sulla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
 - c) la durata dell'iniziativa o della manifestazione, con indicazione della data e dell'ora di inizio e fine. La domanda deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima della data di richiesta della presenza del gonfalone. Il Sindaco provvede nei tempi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa.
3. Il gonfalone sarà portato da un cittadino designato dal Sindaco, allo scopo qualificato come "gonfaloniere" decorosamente vestito.
4. Nelle manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere nazionale, regionale o provinciale e nelle manifestazioni comunali di notevole rilevanza, il gonfalone è portato dalla scorta d'onore costituita da ufficiali o agenti del Corpo di Polizia locale.
5. Al gonfalone è assegnato il posto di rango riconosciuto dalle normative vigenti osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e dei gonfaloni e vessilli decorati con medaglia d'oro o d'argento.

Art. 22 - Esposizione delle bandiere

1. Presso la residenza comunale e le scuole sono esposte permanentemente le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.
2. Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.
3. Non si possono applicare sulle bandiere, né sui pennoni che le recano, figure o scritte di alcun tipo.
4. Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati, si possono esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
5. La bandiera nazionale non deve essere usata per alcun tipo di drappo o festone; per drappeggiare palchi o comunque per decorare devono essere usati nastri tricolori (verdi, bianchi e rossi) collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.
6. Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra o, qualora le bandiere siano più d'una, al centro.
7. La bandiera nazionale, tra più bandiere, va issata per prima ed ammainata per ultima.
8. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta.
9. Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero che divengono obbligatorie per le bandiere

portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

CAPO VI – BENEMERENZE CIVICHE

Art.23 – Concessione di benemerenze civiche

1. Il Comune propone alla pubblica estimazione e quindi premia l'attività di coloro che con il loro operato nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, con particolare collaborazione all'attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, favorendone la crescita o diffondendone il buon nome e il prestigio.
2. Le onorificenze per le civiche benemerenze sono costituite da:
 - a. Cittadinanza onoraria
 - b. Cittadinanza benemerita
 - c. Medicina Città di Scienza
 - d. Medicina Città di Pace
3. Esse possono essere concesse anche alla memoria.
4. La cittadinanza onoraria consiste nell'iscrizione simbolica tra la Popolazione della Città di cittadini e cittadine anche stranieri che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 1.
5. La cittadinanza benemerita è il riconoscimento in capo a persone nate o vissute o residenti a Medicina del possesso dei requisiti che giustificerebbero l'attribuzione della cittadinanza onoraria.
6. Le benemerenze di cui al presente articolo sono concesse dal Sindaco con pubblica cerimonia su conforme delibera del Consiglio Comunale, mediante consegna di una pergamena attestante il conferimento e la relativa motivazione.
7. Le onorificenze "Medicina Città di scienza" e "Medicina Città di Pace" insigniscono persone, enti, associazioni che si siano distinte in modo particolare rispettivamente nel campo scientifico e nella diffusione di una cultura di pace. Esse sono conferite dal Sindaco, anche in accoglimento di proposte motivate del Consiglio comunale o di cittadini, mediante consegna di una pergamena e/o targa attestante l'attribuzione e la relativa motivazione.
8. Le proposte di concessione di civiche benemerenze devono essere corredate dai necessari rapporti ed elementi informativi. Gli atti del procedimento sono riservati.
9. Il Consiglio Comunale può eccezionalmente istituire a maggioranza assoluta dei componenti, premi particolari o specifici riconoscimenti con modalità da stabilire di volta in volta.
10. Incorre nella perdita della civica benemeranza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca della relativa concessione è proposta dalla Giunta comunale al Sindaco e deliberato, se trattasi di cittadinanza onoraria o benemerita, dal Consiglio comunale.
11. Tutte le civiche benemerenze sono consegnate dal Sindaco, con cerimonia pubblica, di norma presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Comunale, alla presenza dei Consiglieri comunali e delle Autorità cittadine.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24- Limiti oggettivi

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) i trasferimenti erogati in attuazione di funzioni associate;
 - b) i trasferimenti previsti da accordi, protocolli d'intesa o altre convenzioni;
 - c) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
 - d) le agevolazioni, riduzioni od esenzioni sui tributi locali;
 - e) gli interventi effettuati dal Comune sulla base di specifiche leggi di settore;
 - f) le iniziative di sostegno agli operatori in esercizio di impresa a cui si applica la norma di

settore e/o specifici bandi/avvisi di riferimento.

g) ogni altro intervento economico che non abbia i caratteri della liberalità.

Art. 25 - Norma di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, generale e di settore.
2. Il presente Regolamento abroga il Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi; i Criteri organizzativi per la concessione di patrocinio; le Disposizioni per l'utilizzo da parte di terzi delle sale comunali pubbliche; le Disposizioni temporanee per la concessione in uso gratuito della sala consiliare per la discussione delle tesi di laurea; le Disposizioni per l'utilizzo da parte di terzi dello spazio pubblicitario in via del Piano/via San Vitale Ovest; il Regolamento per la disciplina del gonfalone; il Regolamento per la concessione di civiche benemerienze.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.

Art. 27 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Medicina oltre che nella sezione Amministrazione trasparente.